

D.g.r. 16 gennaio 2023 - n. XI/7782
Regolamento (UE) 2115/2021 - Disposizioni relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del piano annuale di attuazione del sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 - 2027 - Disposizioni 2023

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il Regolamento (UE) numero 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Piano strategico nazionale di attuazione della PAC, valevole per il periodo 2023-2027, nella versione definitiva presentata alla Commissione UE il 15 novembre 2022 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final, del 2 dicembre 2022;

Vista la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia»;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 614768 del 30 novembre 2022 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura»;

Vista la d.g.r. n. 7688 del 28 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Sottoprogramma apistico di regione Lombardia valido per il quinquennio 2023 - 2027 che persegue gli obiettivi di sviluppo ed innovazione del settore tramite la realizzazione di interventi di sostegno al miglioramento delle produzioni ed alla commercializzazione del miele in Lombardia tramite la realizzazione dei seguenti interventi:

- Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
- Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;

Considerato che le linee generali per l'attuazione degli interventi stabiliti dal Sottoprogramma apistico di cui alla citata d.g.r. 7688 del 28 dicembre 2022 devono essere declinati in Piani annuali di attuazione che definiscono le azioni finanziabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sulla base delle risorse finanziarie assegnate dal MASAF ed è valido per l'anno apistico 2023 (1° gennaio -31 dicembre 2023);

Rilevato che con nota protocollo n. 1701 del 3 gennaio 2023 è stato trasmesso dal MASAF, a seguito della valutazione di conformità del sottoprogramma regionale, il previsto nullaosta all'emaneazione del bando per l'assegnazione dei finanziamenti della campagna 2023 come previsto dall'articolo 2 comma 4 del d.m. n. 614768 del 30 novembre 2022;

Visto il decreto del MASAF n. 663070 del 28 dicembre 2022 «Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura - campagne apistiche 2023/2024» che assegna a Regione Lombardia l'importo pari a 1.620.463,80 euro per l'anno finanziario FEAGA 2023 e l'importo pari a 1.607.932,66 euro per l'anno finanziario FEAGA 2024;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.m. 614768/2022 gli interventi nel settore apistico definiti nel Sottoprogramma usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato, pertanto, che l'approvazione del Piano annuale di attuazione del Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 - 2027 per l'anno 2023 non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

Tenuto conto che per la liquidazione delle spese relative alle azioni A.2 e A.4 sostenute nel periodo cosiddetto «di proroga» (1° agosto- 31 dicembre 2022) del piano apistico della Regione Lombardia 2021-2022 viene riservato un importo pari a 160.463,65 euro sulla disponibilità finanziaria dell'anno 2023;

Considerato che il citato d.m. del MASAF n. 614768 del 30 novembre 2022 stabilisce:

- all'art. 6, che le Regioni definiscono i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti e le modalità applicative dei sottoprogrammi apistici, in particolare facendo riferimento a uno o più criteri di rappresentatività per l'individuazione delle associazioni beneficiarie;
- all'art. 7, che gli organismi pagatori competenti provvedono alla predisposizione della modulistica e di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, nonché all'erogazione dei finanziamenti;

Dato atto che l'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia è autorizzato ad erogare i suddetti contributi a carico del FEAGA e del Fondo di Rotazione, come previsto dal d.m. n. 3458 del 26 settembre 2008, che ha, altresì, riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia ai sensi del Regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006;

Preso atto che i contenuti del Piano annuale di attuazione del Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 - 2027, disposizioni 2023, sono stati condivisi con le associazioni apistiche e con gli altri portatori di interesse del settore apistico in ultimo nella riunione tenutasi in data 22 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto di:

1. approvare il Piano annuale di attuazione del Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 - 2027 - disposizioni 2023 di cui all'allegato A che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e definisce le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi;
2. stabilire che per la realizzazione del piano di attuazione 2023 saranno utilizzati 1.760.000,00 euro di cui:
 - 1.460.000,00 euro a valere sull'assegnazione del MASAF relativa all'anno finanziario FEAGA 2023 che risulta pari a 1.620.463,80 euro;
 - 300.000,00 euro a valere sull'assegnazione del MASAF relativa all'anno finanziario FEAGA 2024 che risulta pari a 1.607.932,66 euro;
3. definire il riparto delle risorse destinate a ciascun intervento così come riportato nella Tabella 2 - RIPARTO anno apistico 2023, inserita nell'allegato A;
4. definire che per un migliore utilizzo dei fondi FEAGA 2023, le spese per la realizzazione dell'intervento B dovranno essere sostenute entro il 31 luglio 2023 per consentire il pagamento entro il 15 ottobre 2023, termine dell'anno finanziario 2023;
5. disporre che le spese relative agli interventi A ed F dovranno essere sostenute in quota parte entro il 31 luglio 2023

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2023

e in quota parte entro il 31 dicembre 2023, come successivamente specificato in sede di assegnazione dei contributi e, di conseguenza, le spese relative alla realizzazione degli interventi A ed F sostenute entro il 31 luglio 2023 saranno a carico della disponibilità finanziaria dell'anno FEAGA 2023, mentre le spese relative al periodo successivo, sostenute entro il 31 dicembre 2023, saranno a carico della disponibilità finanziaria dell'anno FEAGA 2024;

6. dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 1.760.000,00 non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto è a carico del FEAGA per il 30% e del Fondo di rotazione per il restante 70%;
7. riservare un importo pari a 160.463,80 euro sulla disponibilità finanziaria dell'anno 2023 per la liquidazione delle spese relative alle azioni A.2 e A.4 sostenute nel periodo cosiddetto «di proroga» (1° agosto- 31 dicembre 2022) del piano apistico della Regione Lombardia 2021-2022;
8. di demandare all'Organismo pagatore regionale della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

Vista la Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto: «Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione del 12 e 13 febbraio 2023 - attività dell'esecutivo regionale in regime di prorogatio»;

Considerato che il presente provvedimento è indifferibile in quanto la mancata approvazione dello stesso non consente l'attivazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento entro e non oltre il 15 marzo 2023, come previsto dall'art. 10 comma 2 del decreto ministeriale 614768/2022, comportando pregiudizio all'interesse degli apicoltori lombardi a richiedere l'aiuto comunitario;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare il Piano annuale di attuazione del Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 - 2027, disposizioni 2023 di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e definisce le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi;

2. di stabilire che per la realizzazione del piano di attuazione 2023 saranno utilizzati 1.760.000,00 euro di cui:

- 1.460.000,00 euro a valere sull'assegnazione del MASAF relativa all'anno finanziario FEAGA 2023 che risulta pari a 1.620.463,65 euro;
- 300.000,00 euro a valere sull'assegnazione del MASAF relativa all'anno finanziario FEAGA 2024 che risulta pari a 1.607.932,66 euro per l'anno finanziario FEAGA 2024;

3. di definire il riparto delle risorse destinate a ciascun intervento così come riportato nella Tabella 2 - RIPARTO anno apistico 2023, inserita nell'allegato A;

4. di definire che per un migliore utilizzo dei fondi FEAGA 2023, le spese per la realizzazione dell'intervento B dovranno essere sostenute entro il 31 luglio 2023 per consentirne il pagamento entro il 15 ottobre 2023, termine dell'anno finanziario 2023;

5. di disporre che le spese relative agli interventi A ed F dovranno essere sostenute in quota parte entro il 31 luglio 2023 e in quota parte entro il 31 dicembre 2023 come successivamente specificato in sede di assegnazione dei contributi e, di conseguenza, le spese relative alla realizzazione degli interventi A ed F sostenute entro il 31 luglio 2023 saranno a carico della disponibilità finanziaria dell'anno FEAGA 2023, mentre le spese relative al periodo successivo, sostenute entro il 31 dicembre 2023, saranno a carico della disponibilità finanziaria dell'anno FEAGA 2024;

6. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 1.760.000,00 non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto è a carico del FEAGA per il 30% e del Fondo di rotazione per il restante 70%;

7. riservare un importo pari a 160.463,80 euro sulla disponibilità finanziaria dell'anno 2023 per la liquidazione delle spese relative alle azioni A.2 e A.4 sostenute nel periodo cosiddetto «di proroga» (1° agosto- 31 dicembre 2022) del piano apistico della Regione Lombardia 2021-2022;

8. di demandare all'Organismo pagatore regionale della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

9. di pubblicare il presente atto sul BURL, sul sito internet di Regione Lombardia e ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A**Regione Lombardia****SOTTOPROGRAMMA APISTICO
REGIONE LOMBARDIA
2023-2027****PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE****DISPOSIZIONI 2023****SOMMARIO****PREMESSA**

- 1. FINALITÀ E OBIETTIVI**
- 2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE**
- 3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRIBUTO**
- 4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

4.1 INTERVENTO A

- 4.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 4.1.2 SOGGETTI BENEFICIARI
- 4.1.3 COSA VIENE FINANZIATO
 - 4.1.3.1 *AZIONE A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; strumenti di informazione; scambio di migliori pratiche*
 - 4.1.3.2 *AZIONE A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche*
- 4.1.4 SPECIFICHE COMUNI DI SPESA PER LE AZIONI A1 E A2
- 4.1.4 CRITERI DI RIPARTO

4.2 INTERVENTO B

- 4.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 4.2.2 SOGGETTI BENEFICIARI
- 4.2.3 COSA VIENE FINANZIATO
 - 4.2.3.1 *AZIONE B1 - Lotta a parassiti e malattie*
 - 4.2.3.2 *AZIONE B2 – Prevenzione avversità climatiche*
 - 4.2.3.3 *AZIONE B3 – Ripopolamento patrimonio apistico*
 - 4.2.3.4 *AZIONE B4 - Razionalizzazione della transumanza*
 - 4.2.3.5 *AZIONE B5 - Miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione*
- 4.2.4 **INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'INTERVENTO B**
- 4.2.5 CRITERI DI RIPARTO

4.3 INTERVENTO F

- 4.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

- 4.3.2 SOGGETTI BENEFICIARI
- 4.3.3 COSA VIENE FINANZIATO
- 4.3.4 *CRITERI DI RIPARTO*

4.4 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

- 4.4.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE
- 4.4.2 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
- 4.4.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO
- 4.4.4 SPESE NON AMMISSIBILI
- 4.4.5 CONTROLLI
- 4.4.6 PERIODO DI APPLICAZIONE

4.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

PREMESSA

Il presente Piano attua gli interventi regionali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura come definito nel Sottoprogramma apistico della Regione Lombardia 2023-2027 approvato con DGR n. XI / 7688 del 28 dicembre 2022 ai sensi del decreto n. 614768 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Reg. (UE) 2115/2021.

Queste disposizioni descrivono gli **interventi attivati per l'anno 2023**.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Piano annuale di attuazione intende favorire lo sviluppo del settore perseguendo i seguenti obiettivi:

- sviluppare la rete di assistenza tecnica specialistica gestita da tecnici qualificati, in grado di supportare le aziende e gli apicoltori per gli aspetti produttivi;
- favorire l'uso corretto e razionale dei metodi di lotta e di controllo delle patologie delle api e migliorare le tecniche di conduzione degli alveari;
- creare e sviluppare una rete tra gli attori del comparto in modo da favorire lo scambio di buone pratiche e massimizzare i risultati delle esperienze positive realizzate localmente;
- promuovere progetti finalizzati all'innovazione tecnologica in ambito apistico;
- incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere attraverso il sostegno della pratica del nomadismo, con interventi diretti a favore delle aziende apistiche;
- sostenere il ripristino o l'aumento del patrimonio apistico delle aziende;
- promuovere progetti, anche in partenariato con le Associazioni apistiche, finalizzati a:
 - favorire la lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare,
 - migliorare la qualità dei prodotti dell'apicoltura e valorizzarli attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione dei consumatori finali,
 - attuare un monitoraggio ambientale e della biodiversità e realizzare progetti di filiera per l'abbattimento dei costi e sviluppo del settore produttivo.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano di attuazione si applica su tutto il territorio regionale.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRIBUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto in % variabile sull'importo ammesso a seconda dell'azione/sotto-azione richiesta in relazione anche alla natura del beneficiario. Ulteriori dettagli sono specificati nell'apposito paragrafo relativo ad ogni intervento/azione/sotto-azione e riportati in tabella 1.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il piano annuale di attuazione è articolato in tre interventi:

- **INTERVENTO A)** Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori
- **INTERVENTO B)** Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
- **INTERVENTO F)** Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura.

4.1 INTERVENTO A

Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori

4.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato a sviluppare la rete di assistenza tecnica specialistica gestita da tecnici qualificati, in grado di supportare gli apicoltori al fine di elevarne le competenze ed il grado di professionalità degli apicoltori per migliorare l'efficienza gestionale e la competitività degli allevamenti attraverso il trasferimento e la circolazione delle conoscenze nonché lo scambio di buone pratiche per la gestione sostenibile degli alveari. L'intervento, inoltre mira a diffondere la conoscenza e l'applicazione di tecniche e strumenti al fine di preservare la fondamentale azione degli insetti pronubi a favore dell'ambiente.

L'intervento A è articolato in:

AZIONI

A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; strumenti di informazione; scambio di migliori pratiche

A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende

4.1.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Prima apertura/aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel portale Sis.Co. di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>, possono presentare domanda di aiuto per entrambe le azioni dell'intervento A, le **Associazioni di apicoltori** in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde;
- avere tra le finalità statutarie l'attività di assistenza e divulgazione tecnica ai propri associati;
- associare almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA agricola o combinata e di un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna¹, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022;
- rappresentare almeno 30.000 alveari complessivi, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022.
- **solo per l'azione A2**, disporre di personale qualificato come specificato nel paragrafo 4.1.3.2 "tecnici apistici".

L'azione A1 può essere realizzata anche in partenariato con gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura:

enti/soggetti pubblici o privati e Istituti di ricerca aventi i seguenti requisiti minimi:

- operanti sul territorio regionale con almeno una unità operativa;
- comprovata esperienza nel settore apistico, definita tramite documentata presenza di pubblicazioni, incarichi specifici, studi, attività svolte nel settore apistico negli ultimi 3 anni;
- avere codice fiscale e partita IVA.

¹ L'elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it

4.1.3 COSA VIENE FINANZIATO

4.1.3.1 AZIONE A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; strumenti di informazione; scambio di migliori pratiche

Attraverso questa azione il beneficiario può:

- realizzare corsi di formazione per apicoltori, corsi di aggiornamento professionale, seminari e convegni tematici per tecnici e apicoltori **sulle tematiche collegate con l'assistenza tecnica e la ricerca sulle problematiche specifiche del settore apistico**, con particolare riferimento alle avversità emergenti e alle innovazioni nelle tecniche di gestione;
- consentire la partecipazione di tecnici apistici e apicoltori a corsi di aggiornamento e formazione, seminari e convegni tematici anche on line, in Italia o all'estero, incentrati sulle tematiche oggetto dell'assistenza tecnica; acquistare o realizzare materiali divulgativi e didattici, abbonamenti a piattaforme webinar, acquistare abbonamenti a riviste e pubblicazioni specialistiche diffuse tramite stampa o via web al fine di trasferire conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare;
- realizzare iniziative di informazione (es. realizzazione di applicazioni informatiche) anche tramite servizi di consulenza;
- realizzare, gestire e implementare siti web, solo se utilizzati come strumenti didattici e di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative ed inseriti in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento o tutoraggio.

I seminari ed i convegni comprendono incontri, relazioni, conferenze, tavole rotonde, anche on-line, della durata minima di 2 ore in presenza e di 1,5 ore on-line e massima di 16 ore su 2 giorni, per un minimo di 15 partecipanti.

Spese ammissibili

- costo di iscrizione a eventi solo se organizzati da soggetti terzi, se previsto;
- spese per gli abbonamenti;
- spese per la realizzazione e gestione di siti internet, applicazioni informatiche e social media;
- spese sostenute per la realizzazione, l'acquisto e diffusione del materiale informativo (sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari), comprese quelle di stampa o di carattere informatico (escluso hardware);
- spese sostenute per la realizzazione, gestione ed implementazione di siti web. Sono ammissibili anche spese per prestazioni libero-professionali, organizzazione, gestione telematica e comunicazione riferibili esclusivamente ai medesimi siti web;
- spese per affitto dei locali, delle attrezzature fino ad un massimo di € 600 per mezza giornata, € 1.000 per la giornata intera;
- spese per assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti all'iniziativa formativa e necessarie allo svolgimento degli eventi;
- rimborsi per le spese di missione per docenti, relatori, consulenti (cfr. paragrafi "spese di viaggio" e "spese di vitto e alloggio");
- spese per la realizzazione di eventi in modalità virtuale o telematica (ad es. spese inerenti l'acquisto o la fruizione delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware quale ad esempio proiettore, escluso PC/elaboratore elettronico) e l'acquisto di software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse, ecc. Si precisa che gli strumenti utilizzati per la partecipazione agli eventi in forma remota tramite una connessione internet (es. piattaforme webinar, servizi di web-conference, ecc) devono avere almeno uno dei seguenti requisiti minimi:
 - visualizzazione dell'elenco dei membri iscritti e partecipanti;
 - visualizzazione della presenza dei partecipanti durante lo svolgimento dell'evento on-line, nonché consentire la registrazione audio dell'evento;
- spese generali;
- compenso per i relatori fino ad un massimo di € 100/ora, al lordo delle ritenute di legge in relazione al tempo impiegato per la docenza o consulenza e desumibile dal calendario degli eventi o dal contratto presentati a rendiconto.

Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it.

La partecipazione a corsi, seminari, convegni, ecc... deve essere comprovata da attestato nominale.

Per eventi realizzati in presenza, è obbligatorio tenere un registro delle presenze con indicazione della/e data/e dell'incontro/i e relativa firma di ciascun partecipante e dei relatori. In caso di eventi on line, è obbligatorio produrre lo "screenshot" dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore (oppure la stampa qualora tale funzione sia disponibile), riportante l'elenco partecipanti, ed il file audio di registrazione dell'evento.

Entità dell'aiuto

Azione A1: 100% delle spese ammissibili

Massimale di contributo

Ogni associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione A1 indicate in Tabella 2- RIPARTO anno apistico 2023

4.1.3.2 AZIONE A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche

L'attività di assistenza tecnica, finalizzata a incrementare la professionalità degli apicoltori si svolge presso le aziende apistiche, la sede dell'associazione o altre sedi, in funzione della tipologia di servizio e contempla l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione.

L'assistenza mira ad effettuare:

- interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni anche tramite il corretto uso dei presidi fitosanitari da impiegare;
- l'introduzione di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
- la tutela e conservazione della popolazione apistica nazionale, nonché il miglioramento genetico dell'*Apis mellifera ligustica* e il controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api;
- diffusione di buone norme di tecnica apistica e applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele;
- iniziative di monitoraggio e sorveglianza finalizzate alla salvaguardia degli alveari.

L'assistenza tecnica viene inoltre realizzata mediante:

- visite aziendali,
- reperibilità dei tecnici apistici,
- prove di campo volte al miglioramento delle tecniche di conduzione degli alveari;
- monitoraggi ambientali e dello stato di salute dell'alveare;
- interventi volti a contrastare il fenomeno dello spopolamento degli alveari come da protocollo regionale di cui al D.d.u.o. n. 9528 del 13 luglio 2021.

Le azioni di assistenza tecnica dovranno prioritariamente riguardare le questioni sanitarie, la prevenzione di danni da eventi climatici e da avvelenamenti. Per le attività di scambio di migliori pratiche, prioritariamente le tecniche di gestione sostenibile degli alveari e delle aziende.

Tecnici apistici

I tecnici apistici devono essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:

- Laurea in Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia;
- Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico e titoli di studio equiparati;
- almeno tre anni di assistenza tecnica svolta presso le aziende apistiche (attestata tramite dichiarazione delle aziende stesse da allegare al CV);
- almeno tre anni di attività apistica professionale.

Spese ammissibili

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 20% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Potranno essere finanziate le spese relative al compenso dei tecnici apistici, al materiale di consumo utilizzato esclusivamente durante le dimostrazioni in campo e le azioni formative, spese sostenute per monitoraggi e campionamenti, ecc.

Il compenso dei tecnici apistici - comprensivo degli oneri fiscali, sociali e previdenziali, unicamente legati all'attività degli stessi ed effettivamente sostenuti dall'Associazione beneficiaria, e di eventuali altri costi diretti e indiretti legati alla forma contrattuale prescelta - è rendicontabile fino ad un massimo di € 55.000,00 lordi, per ciascun soggetto impiegato a tempo pieno e con contratto di durata annuale.

Per i soggetti impiegati part-time, o nel caso di contratti che non raggiungano la durata annuale, l'importo sarà parametrato in proporzione all'effettiva durata del contratto.

Sono riconosciute le spese relative al personale tecnico delle forme associate e le spese di missione, solo se correlate all'attività di assistenza tecnica o se necessarie per la partecipazione del personale tecnico a eventi formativi, informativi o di divulgazione di cui all'Azione A1.

Sono escluse le spese per gli spostamenti dal proprio domicilio verso la sede operativa dell'associazione e ritorno.

Spese di viaggio

Devono essere documentate dai titoli di viaggio (biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi) ed indicate nel prospetto mensile del tecnico, così come specificato nel manuale OPR;

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio è ammessa un'indennità chilometrica pari a 0,40 €/km.

Per l'attività di assistenza tecnica alle aziende sono ammessi a rendicontazione soltanto viaggi dei tecnici incaricati effettuati sul territorio regionale.

Spese per vitto e alloggio

La spesa deve essere documentata tramite fattura o ricevuta fiscale; in caso di trasferta che ha una durata compresa fra le 8 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 25,00 per un pasto.

Per trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 50,00 per due pasti e € 80,00 per il pernottamento; fatture e/o ricevute devono riportare gli estremi del fruitore.

In caso di tecnico apistico in prestazione in regime di libera professione tali spese possono essere riconosciute solo se sostenute direttamente dall'associazione.

Azioni dimostrative

Le spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione di prove di campo, quali acquisto di attrezzature e affitto/acquisto di alveari o famiglie di api, e per lo svolgimento dell'attività del tecnico, quali acquisto di dispositivi di protezione individuale o altre attrezzature, fino a un massimo del 10% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Per le visite dirette in azienda, i beneficiari dovranno comunicare preventivamente al Servizio regionale competente il giorno della visita, la sede e l'orario di svolgimento; per le iniziative di assistenza tecnica in forma aggregata svolte in modalità virtuale o telematica dovranno essere comunicati la data, l'orario dell'evento e le specifiche tecnico-informatiche, provvedendo, altresì, all'invio delle informazioni per consentire il collegamento e la partecipazione da parte del personale regionale.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile.

Massimale di contributo

Ogni associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione A2 indicate in Tabella 2- RIPARTO anno apistico 2023.

4.1.4 SPECIFICHE COMUNI DI SPESA PER LE AZIONI A1 E A2

Spese Generali

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso per l'intero intervento A. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese ²devono essere documentate.

4.1.4 CRITERI DI RIPARTO

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per le azioni dell'intervento A, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

A seguito di tale riparto le associazioni, in sede di rendicontazione, potranno rimodulare il peso delle Azioni all'interno dell'intervento A.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- 0,1 punti per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- 0,001 punti per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

4.2 INTERVENTO B

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

4.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento mira a sostenere investimenti a beneficio delle aziende apistiche, favorendo la competitività e l'innovazione nel settore dell'apicoltura contrastando le cause di cali di produttività che impattano negativamente sulla redditività e competitività del settore.

L'intervento B è così articolato:

AZIONI	SOTTOAZIONI
B1 - Lotta a parassiti e malattie	B1.1 acquisto arnie con fondo a rete
	B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari
B2 - Prevenzione avversità climatiche	B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali
	B2.2 acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari
B3 - Ripopolamento patrimonio apistico	B3.1 acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine
	B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

² Da 0 a 5%

B4 - Razionalizzazione della transumanza	B4.2 acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo
	B4.3 noleggio o leasing di veicoli e/o acquisizione di servizi per l'esercizio del nomadismo
B5 - miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione	-

4.2.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda:

- i **Produttori apistici**, previa apertura/aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel portale Sis.Co. di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>, per tutte le azioni/sotto-azioni dell'intervento B, con l'eccezione di:
 - B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari
 - B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali.

Per "**Produttori apistici**" si intendono gli imprenditori apistici titolari di Partita IVA agricola o combinata **con sede legale** e almeno 1 apiario stanziale in Lombardia in possesso dei seguenti requisiti:

- avere registrato gli alveari secondo la normativa vigente;
- avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 60 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2022.
- Le "**associazioni di apicoltori**" per le sotto-azioni:
 - **B1.2** acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari,
 - **B2.1** acquisto strumenti e attrezzature digitali.

Sono ammessi gli acquisti da parte delle associazioni al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati che abbiano sede legale e almeno 1 apiario stanziale in Lombardia; in tal caso l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto.

Le **associazioni di apicoltori** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale in Regione Lombardia e operare a livello regionale;
- avere un numero minimo di associati pari ad almeno 50 imprenditori apistici i quali devono avere sede legale in Lombardia, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022

Entità dell'aiuto

L'entità del sostegno varia a seconda della natura del beneficiario.

Pertanto, per incentivare e rafforzare l'aggregazione del settore è riconosciuta una percentuale del 75% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti nel caso in cui il beneficiario sia costituito in "forma associata" (associazioni di apicoltori, cooperative), mentre in caso di produttori apistici è prevista una percentuale di contribuzione pari al 60% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

4.2.3 COSA VIENE FINANZIATO

4.2.3.1 AZIONE B1 - Lotta a parassiti e malattie

L'intervento è finalizzato al miglioramento della resistenza degli alveari contro gli aggressori mediante la riduzione dell'incidenza dei danni causati dalle patologie, in particolare la varroa.

4.2.3.1.1 B1.1 – Acquisto di arnie con fondo a rete

Tipologia di intervento e spesa ammissibile

Spese per l'acquisto di arnie e arnette da 5-6 favi con fondo a rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 2.000 e massimo € 10.000.

4.2.3.1.2 B1.2 – Acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari

Tipologia di intervento

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e farmaci veterinari antivarroa. I trattamenti per la lotta alla varroa devono essere effettuati nel rispetto delle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor – 2021 redatte dal Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riportanti le tempistiche dei trattamenti nei confronti della Varroa con l'indicazione dei farmaci attualmente disponibili e delle loro caratteristiche di impiego.

Spese ammissibili

L'acquisto di farmaci antivarroa ed attrezzatura:

- per il monitoraggio dell'infestazione Varroa con alcool (es.. VARROA EASY CHECK),
- per la sublimazione di acido ossalico: sublimatore acido ossalico e maschera,
- per la somministrazione di acido ossalico liquido: kit dosatore, gabbie per il blocco di covata,
- attrezzatura per la somministrazione di acido formico liquido: evaporatori e diffusori di acido formico.

Qualora l'acquisto sia effettuato dalle associazioni che svolgono attività di tramite, i farmaci e le relative attrezzature acquistate devono essere destinate ai soci.

Sono ammessi a contributo esclusivamente il materiale, farmaci ed attrezzature, per cui l'associazione è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore, che sarà tracciata dall'elenco dei D.D.T. emessi per fattura.

I destinatari finali sono quindi gli apicoltori soci, titolari di P.IVA che possiedono almeno 40 alveari regolarmente censiti, con riferimento al censimento 2022.

Entità della spesa

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione B1.2 indicate in Tabella 2- RIPARTO anno apistico 2023.

4.2.3.2 AZIONE B2 – Prevenzione avversità climatiche

Considerato che gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'alternarsi di eventi estremi, condizionano pesantemente la resa produttiva degli alveari, fino ad annullarla, quest'azione è finalizzata anche al contrasto alle cause di cali della produttività e alla mortalità delle api dovuta a eventi climatici avversi attraverso l'innalzamento del livello tecnologico e l'introduzione di innovazioni nelle aziende apistiche in grado di monitorare e prevenire le situazioni di emergenza climatica.

4.2.3.2.1 B2.1 Acquisto strumenti e attrezzature digitali

Tipologia di intervento

È ammesso l'acquisto di strumenti e attrezzature digitali per l'allevamento delle api che consentono di avere informazioni sullo stato della colonia, sulle produzioni e sul consumo delle scorte.

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di sistemi di alert, centraline e sistemi di monitoraggio agrometeorologico, compresa la creazione di piattaforme di rilevazione di parametri utili all'allevamento delle api attraverso la messa in rete di sistemi di monitoraggio agrometeorologici e del peso degli alveari.

Entità della spesa

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione B2.1 indicate in Tabella 2- RIPARTO anno apistico 2023.

4.2.3.2 B2.2 Acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari

Tipologia di intervento

È ammesso l'acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari in stato di rischio per la sopravvivenza della colonia legati a fattori sanitari e climatici.

In tale contesto possono essere utilizzati e finanziati **sistemi di monitoraggio da remoto del peso** degli alveari che consentono di tenere sotto controllo lo sviluppo e la produzione dell'alveare e **attrezzature utili alla nutrizione di emergenza degli alveari**.

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di bilance per il controllo da remoto, nutrienti (anche a coprifavo), abbeveratoi, miscelatori per sciroppo (a freddo o riscaldati), pompe per il carico e per la distribuzione.

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 1.000 e massimo € 6.000.

4.2.3.3 AZIONE B3 – Ripopolamento patrimonio apistico

L'azione è finalizzata a sostenere il ripristino o l'incremento del patrimonio apistico danneggiato da vari agenti biotici ed abiotici.

4.2.3.3.1 B3.1 acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine

Tipologia di intervento

È ammesso l'acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (*Apis mellifera ligustica*).

Per "**nucleo**" o "**sciame artificiale**" si intende una nuova colonia di api costituita dall'apicoltore composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantità di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso.

Per "**pacco d'api**" si intende un insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5 kg, con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto.

Per "**api regine**" si intende l'ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui è posta insieme ad alcune api operaie "accompagnatrici" e una adeguata quantità di candito.

Spese ammissibili

Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) è ammesso a contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica*, come definito all'art. 2 comma 2 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022

La certificazione è rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.

Le api regine devono essere marchiate con il colore stabilito per l'anno 2023.

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 800,00 e massimo € 2.000,00

4.2.3.3.2 B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione**Tipologia di intervento**

Finanzia l'acquisto di attrezzature necessarie all'azienda apistica da riproduzione.

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di arnie di fecondazione regine di ogni genere (incluse arnie Dadant in polistirene o legno), incubatrici da laboratorio e da trasporto, strumenti per inseminazione e per la somministrazione di CO₂, microscopi, cavalletti per arnie di fecondazione.

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 1.000,00 e massimo € 4.000,00

4.2.3.4 AZIONE B4 - Razionalizzazione della transumanza

Questa azione favorisce la pratica del nomadismo con l'obiettivo di incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere anche nelle aree marginali mediante interventi diretti a favore delle strutture aziendali

4.2.3.4.1 B4.2 Acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo**Tipologia di intervento e spese ammissibili**

Spese per l'acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni scarrabili, rimorchi, sponde idrauliche, carrelli porta melari); il costo di installazione di gru, cassoni scarrabili e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo quando previste; cinghie, sistemi di fissaggio, reti di protezione per il carico; sistemi per il monitoraggio e la gestione telematica degli alveari, comprensivo del software applicativo (sono esclusi l'acquisto di elaboratori elettronici, palmari etc.).

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 2.000,00 e massimo € 10.000,00

4.2.3.5 AZIONE B5 - Miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione**Tipologia di intervento**

Questa azione è finalizzata all'acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio. Si finanziano gli acquisti di macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione, conservazione, stoccaggio e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare; materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI).

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di:

- attrezzatura per la smielatura:
 - disopercolatrici manuali e automatiche, anche in linea, banchi e altre attrezzature per la disopercolatura,
 - smielatori e manovella o a motore, smielatori radiali, centrifughe con smielatore,

- attrezzatura per la filtrazione/decantazione/maturazione del miele,
- attrezzatura per il confezionamento del miele (comprese dosatrici volumetriche ed etichettatrici),
- sistemi di pompaggio del miele, deumidificatori del miele a dischi o per ambienti,
- sollevatori manuali, idraulici o elettrici per melari,
- attrezzatura per la movimentazione dei fusti, strumenti ottici o digitali per la misura dell'umidità del miele,
- attrezzatura per la lavorazione del polline (essiccatori/deumidificatori/misuratori umidità polline/macchine vagliatrici, congelatori),
- attrezzatura per la lavorazione e conservazione della pappa reale (aspiratore, dosatrici, frigoriferi) attrezzatura per la lavorazione della cera (fondicera, centrifughe, torchi, fusori, spremiopercoli a coclea),
- fondimiele, miscelatori per miele cremoso, pese da laboratorio, celle frigorifere.

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 3.000,00 e massimo € 17.000,00

4.2.4 INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'INTERVENTO B

Tutte le attrezzature e le macchine che beneficiano del contributo devono essere identificate dal beneficiario con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma, la provincia di appartenenza e il codice per identificare in modo univoco l'azienda (marchio a fuoco, utilizzo di vernice indelebile, ecc.).

L'identificazione dei materiali che beneficiano del contributo è a carico dei richiedenti.

Non sono ammissibili al finanziamento beni non durevoli e materiali di consumo (eccetto i farmaci).

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di 1 anno devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in 1 anno per il materiale biologico ed in 3 anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10.

I beni acquistati devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma e devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

4.2.5 CRITERI DI RIPARTO

Per ciascuna azione/sotto-azione dell'intervento B viene redatta una graduatoria sulla base dei criteri sotto definiti.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

4.2.5.1 Criteri di riparto specifici per beneficiari "associazioni di apicoltori"

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per ciascuna sotto-azione (B1.2 e B2.1), sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

Ai fini del riparto è quindi attribuito il punteggio di:

- **0,1 punti per ogni socio** in possesso di partita IVA agricola/combinata e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022,

pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;

- **0,001** punti per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

4.2.5.2 Criteri di riparto specifici per beneficiari "produttori apistici"

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- 0,01 punti per ogni alveare oltre il limite minimo, fino ad un punteggio massimo di 6;
- 2 punti per produttori di età inferiore ai 40 anni, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 2 punti per produttori qualificati IAP, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 1 punto per produttori iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici;
- 1 punto per produttori la cui azienda ha sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna;
- 2 punti per produttori che hanno avviato l'attività apistica da tre anni o meno, anche come subentranti, e non hanno ottenuto il finanziamento sulle azioni B) e C) con riferimento al programma apistico di regione Lombardia 2020/2022;
- 1 punto per i produttori accreditati all'adesione al "Piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api", approvato con decreto DG Welfare - Veterinaria n. 4149/2018, con adesione superiore all'80% degli apiari posseduti, e documentata in BDN;
- 1 punto **in meno** per i produttori che nella precedente campagna sono stati ammessi a finanziamento ma non hanno rendicontato.

4.3 INTERVENTO F

Attività di informazione e promozione; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.

4.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato ad **umentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità**, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele.

Si favoriscono la partecipazione a **manifestazioni e fiere per la promozione del miele e dei prodotti dell'alveare**; la produzione di **materiali informativi rivolti ai consumatori**, l'organizzazione di **concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità** (incluse le valutazioni melissopalinoologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento di eventi e competizioni), ecc. Sono escluse, pertanto, le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito di controlli ufficiali.

L'intervento F è articolato in:

AZIONI	SOTTOAZIONI
F1- Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità del miele	-

4.3.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Le **associazioni di apicoltori** in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale in Regione Lombardia e operare a livello regionale;
- avere un numero minimo di associati pari ad almeno 50 imprenditori apistici i quali devono avere sede legale in Lombardia, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022

4.3.3 COSA VIENE FINANZIATO

Spese ammissibili

Spese sostenute per:

- la realizzazione di degustazioni guidate,
- manifestazioni e fiere per la promozione del miele e dei prodotti dell'alveare;
- produzione di materiali informativi rivolti ai consumatori;
- organizzazione di concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità.

Spese Generali intervento F

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso.

Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere documentate.

Entità dell'aiuto

100% della spesa ammissibile.

Entità della spesa

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione F1 indicate in Tabella 2- RIPARTO anno apistico 2023.

4.3.4 CRITERI DI RIPARTO

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per l'azione F1, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- 0,1 punti per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;

- 0,001 punti per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

4.4 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

4.4.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i documenti da allegare, la modulistica, gli adempimenti dei beneficiari, le scadenze nonché l'attività istruttoria ed i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale, nell'apposito Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni.

4.4.2 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 **sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa.**

Sono altresì eleggibili a contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. medesimo, sostenute prima della presentazione della domanda purché successivamente alla data del 1° gennaio 2023.

4.4.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

4.4.4 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le voci di spesa elencate nell'allegato III del decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e riportate nel manuale OPR per l'OCM miele.

4.4.5 CONTROLLI

L'attività di accertamento amministrativo e di controllo in loco è svolta dalle strutture individuate dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'OCM miele, adottato dall'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

4.4.6 PERIODO DI APPLICAZIONE

L'anno apistico 2023 decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

4.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

Con decreto n. 663070 del 28/12/2022 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha assegnato a Regione Lombardia l'importo pari a 1.620.463,80 euro per l'anno finanziario FEAGA³ 2023 e l'importo pari a 1.607.932,66 euro per l'anno finanziario FEAGA 2024.

Tuttavia, relativamente all'assegnazione finanziaria dell'anno FEAGA 2023, l'effettiva disponibilità è

³ L'anno finanziario FEAGA decorre dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo.

determinata dalla differenza tra l'importo sopracitato assegnato dal MASAF per l'anno FEAGA 2023 e l'importo speso (liquidato) per le azioni A.2 e A.4 nel periodo cosiddetto "di proroga" (1° agosto- 31 dicembre 2022) del piano apistico della Regione Lombardia 2021-2022. A tale scopo viene riservato un importo pari a 160.463,80 euro sulla disponibilità finanziaria dell'anno FEAGA 2023. In caso di eventuali economie sulla riserva, le stesse saranno reimpiegate per la realizzazione degli interventi relativi all'anno apistico 2023.

Pertanto, per la realizzazione del presente Piano di attuazione saranno utilizzati 1.760.000,00 euro così determinati:

- **1.460.000,00 euro a valere sull'assegnazione finanziaria relativa all'anno 2023;**
- **300.000,00 euro a valere sull'assegnazione finanziaria relativa all'anno 2024.**

Per un migliore utilizzo dei fondi FEAGA 2023, le spese relative all'intervento B dovranno essere sostenute entro il 31 luglio 2023 al fine di consentirne il pagamento entro il 15 ottobre 2023, termine dell'anno finanziario FEAGA 2023.

Le spese relative agli interventi A ed F dovranno essere sostenute in quota parte entro il 31 luglio 2023 e in quota parte entro il 31 dicembre 2023 come successivamente specificato in sede di assegnazione dei contributi. Di conseguenza, le spese relative alla realizzazione degli interventi A ed F sostenute entro il 31 luglio 2023 saranno a carico della disponibilità finanziaria dell'anno FEAGA 2023, quelle realizzate successivamente e sostenute entro il 31 dicembre 2023 saranno a carico della disponibilità finanziaria dell'anno FEAGA 2024.

A riguardo, per singola azione degli interventi sopracitati è stabilito l'importo della disponibilità finanziaria dei fondi FEAGA 2023 e FEAGA 2024. Il riparto delle risorse destinate a ciascun intervento, azione, sotto-azione e le relative aliquote di aiuto sono riportate in Tabella 2 - RIPARTO anno apistico 2023.

L'OPR Lombardia, ai sensi del D.M. 614768 del 30 novembre 2022, è competente per la predisposizione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonché per l'erogazione dei finanziamenti.

Al fine di un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse, OPR Lombardia, in funzione delle domande pervenute, può effettuare una compensazione primariamente tra sotto-azioni, successivamente tra azioni sempre nell'ambito dello stesso intervento, e infine tra i diversi interventi con il seguente ordine di priorità:

1. intervento B;
2. intervento F;
3. intervento A.

In particolare, nell'ambito dell'intervento B, la priorità per la compensazione è la seguente:

- B2.2 acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari
- B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali
- B3.1 acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine
- B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione
- B5 miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione
- B1.1 acquisto arnie con fondo a rete
- B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari
- B4.2 acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo

Tabella 1 – Interventi e beneficiari

INTERVENTI	AZIONI	SOTTOAZIONI	% contributo P.A. *	BENEFICIARI
A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi	A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; scambio di migliori pratiche	-	100%	associazioni di produttori apistici
	A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende	-	90%	associazioni di produttori apistici
B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	B1 - Lotta a parassiti e malattie	B1.1 acquisto arnie con fondo a rete	75%/60%	produttori apistici
		B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari	75%	associazioni di produttori apistici
	B2 - Prevenzione avversità climatiche	B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali	75%	associazioni di produttori apistici
		B2.2 acquisto di <u>materiali e strumenti</u> per aumentare la vitalità degli alveari	75%/60%	produttori apistici
	B3 - Ripopolamento patrimonio apistico	B3.1 acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine	75%/60%	produttori apistici
		B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	75%/60%	produttori apistici
	B4 - Razionalizzazione della transumanza	B4.2 acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo	75%/60%	produttori apistici
B5 - miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione	-	75%/60%	produttori apistici	
F - promozione, comunicazione e commercializzazione	F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità del miele	-	100%	associazioni di produttori apistici

*** la percentuale del 75% è riconosciuta sui contributi concessi alle forme associate (associazione di produttori apistici e cooperative)**

Tabella 2 - RIPARTO anno apistico 2023

INTERVENTI	AZIONI	SOTTOAZIONI	% contributo P.A.*	BENEFICIARI	IMPORTO A CARICO U.E. (30%)	IMPORTO A CARICO STATO (70%)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	IMPORTO A CARICO ANNO FEAGA 2023	IMPORTO A CARICO ANNO FEAGA 2024	TOTALE GENERALE (beneficiario + P.A.)	TOTALE INTERVENTO
A	A1	-	100%	associazioni di produttori apistici	27.000,00	63.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	1.056.666,67
	A2	-	90%	associazioni di produttori apistici	261.000,00	609.000,00	96.666,67	870.000,00	670.000,00	200.000,00	966.666,67	
B	B1	B1.1	75%/60%	produttori apistici	45.000,00	105.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	1.095.000,00
		B1.2	75%	associazioni di produttori apistici	30.000,00	70.000,00	33.333,33	100.000,00	100.000,00	0,00	133.333,33	
	B2	B2.1	75%	associazioni di produttori apistici	15.000,00	35.000,00	16.666,67	50.000,00	50.000,00	0,00	66.666,67	
		B2.2	75%/60%	produttori apistici	15.000,00	35.000,00	16.666,67	50.000,00	50.000,00	0,00	66.666,67	
	B3	B3.1	75%/60%	produttori apistici	4.500,00	10.500,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	
		B3.2	75%/60%	produttori apistici	4.500,00	10.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	
	B4	B4.2	75%/60%	produttori apistici	30.000,00	70.000,00	66.666,67	100.000,00	100.000,00	0,00	166.666,67	
	B5	-	75%/60%	produttori apistici	66.000,00	154.000,00	146.666,67	220.000,00	220.000,00	0,00	366.666,67	
F	F1	-	100%	associazioni di produttori apistici	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
								1.760.000,00	1.460.000,00	300.000,00	2.251.666,67	

** L'anno finanziario FEAGA decorre dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo